

## Capitolo 1 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

### I. I sistemi processuali

#### 1 Diritto penale e diritto processuale penale

##### Cosa regola il diritto processuale penale?

Il **diritto processuale penale** è il complesso di norme che disciplina l'attività statale diretta ad accertare la violazione di norme penali, dunque l'esistenza di un fatto di reato, e ad identificarne il relativo responsabile, con conseguente irrogazione della pena prevista dal legislatore e adozione dei provvedimenti che si rendano necessari. Detto accertamento, che deve seguire regole precise, è affidato allo Stato e deve avvenire con atti e attività disciplinati nelle forme e nei modi dalla legge, all'interno di un procedimento penale.



- **Oggetto** del diritto processuale penale:
  - sono le **modalità di svolgimento del processo**, così come legislativamente previste, attraverso le quali attuare il diritto penale nel caso concreto, al fine dell'applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza.
- **Scopo** del diritto processuale penale:
  - è quello di **garantire l'applicazione della legge penale**, spettando solamente al legislatore la scelta del sistema processuale, dunque, dei soggetti tenuti ad accertare la responsabilità penale dell'autore del fatto, degli strumenti e delle modalità con le quali eseguire detto accertamento, non potendo tale compito essere affidato ai privati cittadini.

In ragione di quanto appena esposto, viene riconosciuta la **strumentalità** del diritto processuale penale rispetto al diritto penale sostanziale, strettamente connessi l'uno all'altro; più precisamente:

- a) il **diritto penale** individua le fattispecie astratte di reato e le conseguenti sanzioni da irrogare all'autore delle stesse;
- b) il **diritto processuale penale**, come già detto, disciplina le modalità di accertamento del fatto tipico commesso, di identificazione del responsabile, di individuazione e applicazione della pena.

Infatti, solamente all'esito del processo penale, definito con il provvedimento di un giudice, un soggetto potrà essere dichiarato penalmente responsabile per un fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente condanna alla pena prevista.



**Il processo, pertanto, costituisce strumento imprescindibile per l'applicazione della legge penale.**

## 2 Introduzione ai sistemi processuali

Per comprendere il vigente modello processuale penale italiano, occorre esaminare il quadro dei vari sistemi processuali che, tradizionalmente, si distinguono in sistema inquisitorio e sistema accusatorio. Si tratta, invero, di modelli elaborati astrattamente in base alle caratteristiche dell'ordinamento giuridico vigente in un preciso momento storico, essendo ogni codice il risultato di scelte politiche. La classica distinzione che contrappone il sistema inquisitorio a quello accusatorio è data dai diversi parametri che caratterizzano l'uno o l'altro modello, avuto specifico riguardo al ruolo riconosciuto ai soggetti del procedimento penale (giudice, pubblico ministero e imputato).

## 3 Sistema inquisitorio

In generale, il **sistema inquisitorio** si basa sul **principio di autorità**, secondo cui la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente e, per questo motivo, è tipico degli Stati autoritari. Tale sistema è caratterizzato dalla **valorizzazione del ruolo del giudice**, figura dominante in capo alla quale si concentrano le funzioni processuali dell'inquisizione e del giudizio, ovvero:


- della ricerca, acquisizione e valutazione del materiale probatorio,
- dell'esercizio dell'azione penale,
- della formazione della prova e del giudizio sulla stessa.

Si tratta dunque di una impostazione che, al fine di accertare la verità, valorizza l'autorità di un **unico soggetto inquirente e giudicante**, cosiddetto "**giudice accusatore**", sacrificando il ruolo delle altre parti processuali.

Nel sistema inquisitorio, infatti, **NON è ravvisabile una parità tra accusa e difesa, né il contraddittorio tra le parti** alle quali non viene riconosciuto alcun potere:

→ l'offeso e l'imputato sono meri oggetti del giudizio, in quanto tutti i poteri spettano al giudice.

In questo sistema non occorre che il giudice sia indipendente; di contro, si ritiene che tanto più è stretto il suo legame con il potere politico, tanto meglio egli potrà svolgere il suo compito e tanto più corrispondente al vero sarà la sua decisione.

Da ciò discende che è **l'iniziativa d'ufficio del giudice ad instaurare il procedimento**, non potendo questi essere ostacolato dall'inerzia delle parti ed essendo sufficiente una denuncia anonima a mettere in funzione il giudice inquirente, con la conseguenza che non è richiesta la presenza di un organo pubblico o privato di accusa, né della polizia. 

Allo stesso giudice è rimessa anche **l'iniziativa probatoria d'ufficio**: egli ha infatti il potere di ricercare le prove necessarie, senza che vi sia un soggetto dell'accusa diverso dall'organo giudicante e non avendo l'imputato alcun potere di ricerca delle prove.

In tale ottica, avendo il giudice più poteri, meglio potrà conoscere il vero e il giusto, potendo ricercare le prove con **pieni poteri coercitivi**.

Con riferimento a queste ultime, essendo il fine unico perseguito quello dell'accertamento dei fatti per i quali è stato attivato il processo, **NON è previsto alcun limite di ammissibilità**. In altri termini, ciò che conta è il risultato, ovvero accertare la verità, e non il metodo con il quale la si persegue, pertanto, è **ammessa ogni modalità di ricerca della prova**, anche la tortura.

Inoltre, nel sistema inquisitorio, **il processo è segreto e scritto**, mancando i principi di oralità e pubblicità: l'organo inquirente opera e raccoglie il materiale probatorio segretamente, senza la contrapposizione dialettica tra le parti e senza il confronto tra la sua ricostruzione dei fatti e quella che potrebbe essere offerta dalla difesa dell'imputato, decidendo prevalentemente in base a prove scritte, dove un ruolo centrale assumono i verbali degli atti compiuti e delle dichiarazioni raccolte durante l'attività d'indagine, che sostituiscono l'audizione dei dichiaranti.

Consegue la **presunzione di reità dell'imputato**: è sufficiente aver raccolto contro di lui alcuni indizi, o solamente una denuncia anonima, perché questi sia chiamato a discolparsi e dimostrare la propria innocenza. Peraltro, poiché l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove d'innocenza, potrà essere sottoposto alla custodia preventiva in carcere.

Riassumendo, i **caratteri del sistema inquisitorio** sono:

- Giudice – accusatore (cumulo delle funzioni processuali);
- Disparità tra accusa e difesa (preminenza dell'accusa);



- Precostituzione delle prove e loro utilizzabilità a dibattimento, senza limiti di ammissibilità;
- Processo segreto e scritto;
- Imputato presunto colpevole.

#### 4 Sistema accusatorio

A differenza del sistema inquisitorio, il **modello accusatorio** si fonda sul principio opposto a quello di autorità, ovvero sulla **contrapposizione dialettica** tra le parti, accusa e difesa, poste su un piano paritario di facoltà e diritti davanti al giudice, terzo ed imparziale.

Tale sistema, dunque, è caratterizzato dalla **separazione delle funzioni processuali**:

- **l'iniziativa per l'esercizio dell'azione penale è rimessa alle parti, in particolare all'accusa**, inizialmente parte privata, poi organo pubblico, così come **alle parti spetta il potere di ricercare le prove** necessarie a sostenere ognuna le proprie ragioni.

Si ritiene, infatti, che la verità si possa accertare tanto meglio quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti.

Il sistema delineato, invero, segue la stessa finalità svolta dal principio della separazione dei poteri dello Stato: **tende ad evitare che l'uso di un potere degeneri in abuso**.

In quest'ottica, il giudice non ha il potere di ricercare e formare la prova, ma solamente quello di valutarla, essendo il suo compito quello di stabilire se ammettere o meno le prove raccolte dalle parti e decidere in base alle stesse. Sono infatti previsti **limiti di ammissibilità**, dovendo essere le prove formate nel rispetto della procedura prevista dalla legge. Al riguardo, assume rilevanza il metodo di formazione della prova che si ritiene non attendibile se raccolta con tecniche che influiscono sulla libertà morale di una persona.

Spettando al giudice il controllo sulla ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalle parti, egli diventa soggetto imparziale a garanzia del rispetto delle regole processuali.

Altra caratteristica del sistema accusatorio è la **pubblicità** laddove il contraddittorio tra le parti antagoniste (accusa e difesa), in assenza di inquisizione segreta, si realizza davanti al giudice nel processo pubblico.

- **Il contraddittorio** ha la funzione di tutelare i diritti di ciascuna parte e costituisce inoltre una modalità di accertamento dei fatti, così come la pubblicità, da intendersi anche quale presenza del pubblico

alle attività processuali e strumento di controllo sull'amministrazione della giustizia.

Nel sistema accusatorio, dunque:

- **l'accusa** ha l'onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell'imputato e, al fine di presentarle nel dibattimento pubblico, le raccoglie nella fase pre-processuale delle indagini dove, a differenza del dibattimento, è esclusa la presenza del pubblico al compimento degli atti;
- **la difesa** ha a sua volta il potere di ricercare le prove per convincere il giudice dell'innocenza dell'imputato o per dimostrare una diversa ricostruzione del fatto addebitato rispetto a quella fornita dall'accusa.
- Al **giudice** è lasciata solo la decisione di ammettere o non ammettere il mezzo di prova che viene richiesto.

Ancora, il giudice può condannare l'imputato solo quando l'accusa abbia provato la sua colpevolezza in maniera inopinabile; in caso contrario, l'imputato dovrà essere dichiarato "non colpevole".

→ Da ciò discende la **presunzione di innocenza dell'imputato** e conseguenti limiti alla custodia cautelare, usata come *extrema ratio* solo in caso di prove che dimostrino l'esistenza in concreto di esigenze cautelari.

L'imputato, oltre a beneficiare della suddetta presunzione di innocenza, come già detto, ha la possibilità di contestare l'esistenza del fatto sostenuto dall'accusa, sindacando le prove da questa portate a dibattimento, ponendo porre domande ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni (controinterrogatorio), dunque, esaminando direttamente la fonte della prova. Il ruolo centrale assunto dall'**oralità**, a differenza di quanto avviene nel sistema inquisitorio, consente la valutazione piena della credibilità e dell'attendibilità di un testimone, non essendo generalmente utilizzabili dichiarazioni scritte ai fini della decisione.

Riassumendo, i **caratteri del sistema accusatorio** sono:

- Giudice indipendente e imparziale (separazione delle funzioni processuali);
- Parità tra accusa e difesa (principio dialettico);
- Formazione delle prove a dibattimento (oralità);
- Processo pubblico;
- Presunzione di non colpevolezza.



## 5 Sistema misto e sistema processuale italiano

Il processo inquisitorio o accusatorio si definisce tale in base al sistema

adottato, desumibile dai caratteri che lo stesso presenta e dal suo ordinamento, dunque, dal suo insieme di regole che ne disciplina lo svolgimento. Peraltro, la **contrapposizione** tra processo inquisitorio o accusatorio è **sostanzialmente ideale**, esistendo nella pratica sistemi misti che contengono elementi di entrambi i modelli.

• **Il sistema inquisitorio:**

si basa sul principio di autorità, valorizza la funzione dell'accusa per assicurare la punizione del colpevole, tanto da concedere pieni poteri ad un unico soggetto (il giudice inquirente) cui è affidato il compito di accertamento della verità ed in capo al quale si cumulano tutte le funzioni di giudice, accusatore e difensore dell'imputato. Di conseguenza, le altre parti vengono svuotate di ogni potere.

• **Il sistema accusatorio:**

si basa sul principio opposto a quello di autorità, ovvero il principio dialettico e della separazione delle funzioni processuali, secondo cui la verità può essere meglio accertata quando le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti diversi che hanno interessi antagonisti e che si contrappongono in posizione di sostanziale parità di poteri. Le parti hanno un ruolo attivo, mentre compito del giudice è assicurare il rispetto delle norme di procedura e decidere in base alle risultanze del processo.

→ **Il sistema misto** costituisce la **sintesi dei due modelli** sopra ricordati e, in particolare:

- in esso sono ravvisabili i caratteri tipici del **sistema inquisitorio** in relazione alla fase di raccolta delle prove, che privilegia la **necessità di accertare e reprimere i reati**,
- mentre si ritrovano gli elementi tipici del **modello accusatorio** nella successiva fase dibattimentale davanti al giudice, caratterizzata dalla presenza di **maggiori garanzie per l'imputato**.



Riassumendo, i **caratteri del sistema misto** sono:

• **carattere inquisitorio** della fase delle **indagini**:

- Giudice istruttore,
- prevalenza dell'accusa,
- distinzione tra organo giudicante e requirente,
- istruttoria segreta e scritta;

• **carattere accusatorio** della **fase dibattimentale**:

- Giudice terzo,
- parità tra le parti,
- dibattimento pubblico,
- oralità della prova.

Il **sistema penale italiano** può definirsi di natura **prevalentemente accusatoria**, essendo caratterizzato dalla separazione dei ruoli processuali,

dove l'**esercizio dell'azione penale è affidato al pubblico ministero**, mentre il **giudice, soggetto terzo e imparziale**, ha il compito di decidere sulla base delle richieste delle parti che si trovano in tendenziale parità. Al **giudice** sono comunque riconosciuti **poteri di iniziativa probatoria, nei casi tassativamente previsti per legge**, potendo disporre l'assunzione di prove d'ufficio o sollecitare attività istruttorie alle parti. Ancora, si riscontra la **separazione delle fasi processuali**, con rilevanza data al dibattimento ed alla sua oralità, così come la permanenza della **presunzione di innocenza** dell'accusato.

Il processo penale italiano, disciplinato dai codici di rito precedenti a quello vigente, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, in sostituzione della normativa del 1930, innovando, rispetto a quest'ultima, l'intera struttura del processo, nonché i principi ispiratori, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio sopra descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, la figura del giudice istruttore è stata eliminata e il processo ha assunto caratteri prevalentemente accusatori anche se, non sussistendo una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora definire in parte un sistema misto.

Riassumendo, i **caratteri del sistema processuale italiano** sono:

- Giudice terzo e imparziale;
- Parità tra accusa e difesa;
- Contraddittorio tra le parti nella formazione delle prove;
- Oralità del dibattimento;
- Processo pubblico.



## II. *Brevi cenni alle fonti del diritto processuale penale*

### 1 Le fonti del diritto processuale penale

**Cosa sono le fonti del diritto processuale penale?**

Sono atti o fatti di produzione normativa, volti a individuare gli elementi per la costruzione dell'ordinamento giuridico statale.

Le **fonti** del diritto sono:

- 1) le **norme costituzionali**, che tutelano diritti e libertà fondamentali;
- 2) la **legge** in senso formale;
- 3) i **decreti legge e i decreti legislativi**;
- 4) i **regolamenti**;



- 5) i **bandi militari** in tempo di guerra;
- 6) gli **atti e le convenzioni internazionali**;
- 7) la **convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**.



Il precedente codice di procedura penale (Codice Rocco), approvato con il R.D. n. 1399 del 1930, si connotava per il carattere prevalentemente inquisitorio, in quanto risalente al regime dittatoriale fascista. Solo in epoca successiva, dopo numerosi interventi normativi e pronunce giurisprudenziali, soprattutto della Corte costituzionale, detta impostazione ha lasciato il posto a quella più marcatamente accusatoria.

Il nuovo assetto del processo penale prevalentemente accusatorio è stato ridimensionato negli anni novanta quando, per combattere la criminalità organizzata, numerosi decreti-legge (**legislazione dell'emergenza**) sono intervenuti sulla normazione di diversi istituti incrementando gli elementi di carattere inquisitorio.



Il **nuovo assetto del modello processuale italiano** si è avuto in particolare attraverso:

- 1) **legge 16 febbraio 1987, n. 81**: delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di rito secondo il sistema accusatorio;
- 2) **legge Cost. 23 novembre 1999, n. 2**: modifica dell'art. 111 Cost. e introduzione dei principi del "giusto processo";
- 3) **legge 23 giugno 2017, n. 103**: riforma del sistema processuale penale, nell'ottica della semplificazione ed efficienza del processo, in materia di archiviazione, capacità dell'imputato, riti alternativi e impugnazioni. La legge contiene, inoltre, deleghe in materia di cassellario giudiziale, misure di sicurezza, ordinamento penitenziario e intercettazioni.

Tra **gli interventi legislativi** che nel corso degli anni si sono susseguiti modificando e rinnovando l'assetto del processo penale, si richiamano in particolare:

- **legge 16 dicembre 1999, n. 479**: introduzione del rito monocratico;
- **legge 1 marzo 2001, n. 63**: attuazione dei principi del "giusto processo";
- **legge 20 febbraio 2006, n. 46**: limiti alla appellabilità delle sentenze di proscioglimento, seguita da sentenze di incostituzionalità nel 2007 e 2008;
- **D.L. 23 maggio 2008, n. 92**, c.d. "decreto sicurezza", convertito in legge n. 125/2008;
- **legge 15 luglio 2009, n. 94**, c.d. "pacchetto sicurezza";
- **D.L. 22 dicembre 2011, n. 211**, convertito in **legge 17 febbraio 2012, n. 9** c.d. "svuota-carceri";



- **D.L. 1 luglio 2013, n. 78**, convertito in **legge 9 agosto 2013, n. 94**, recante “disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”; **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito in **legge 15 ottobre 2013, n. 119**, contenente “disposizioni contro la violenza”; **D.L. 23 dicembre 2013, n. 146**, convertito in **legge 21 febbraio 2014, n. 10**, contenente disposizioni urgenti a tutela dei detenuti;
- **legge 28 aprile 2014, n. 67**, che ha introdotto l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova e la nuova disciplina per gli irreperibili; **D.L. 26 giugno 2014, n. 92**, convertito in **legge 11 agosto 2014, n. 117**, sul risarcimento da sovraffollamento carcerario e sui limiti della custodia cautelare;
- **D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6**, contenente disposizioni in tema di difesa d’ufficio; **D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9**, sull’ordine di protezione europeo e **D.L. 18 febbraio 2015, n. 7**, in materia di lotta al terrorismo; **legge 27 febbraio 2015, n. 18**, sulla responsabilità civile dei magistrati; **D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28**, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto; **legge 16 aprile 2015, n. 47** di riforma delle misure cautelari; **D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212**, che ha istituito norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29**, “disposizioni sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali”; **legge 23 marzo 2016, n. 41**, che ha introdotto l’omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali; **D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129**, sul diritto alla interpretazione e traduzione nei procedimenti penali; **legge 21 luglio 2016, n. 149**, in materia di estradizione; **legge 28 luglio 2016, n. 153**, recante norme di contrasto al terrorismo;
- **D.L. 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito in **legge 13 aprile 2017, n. 46**, “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e per il contrasto dell’immigrazione illegale”; **legge 23 giugno 2017, n. 103**, c.d. “Riforma Orlando”, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario; **D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149**, di modifica del libro XI c.p.p. in materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere; **D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216**, sulla riforma delle intercettazioni;
- **leggi 11 gennaio 2018, n. 4 e n. 6**, la prima, sui crimini domestici, la seconda, sulla protezione dei testimoni di giustizia; **D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11**, di riforma delle impugnazioni penali, **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113**, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in tema di sicurezza; **Decreti Legislativi 2 ottobre 2018, n. 121, n. 123 e n. 124**, di riforma dell’ordinamento penitenziario;
- **legge 12 aprile 2019, n. 33**, “inapplicabilità del giudizio abbreviato ai

delitti puniti con la pena dell'ergastolo"; **legge 26 aprile 2019, n. 36**, di riforma della legittima difesa; **D.L. 14 giugno 2019, n. 53**, convertito in **legge 8 agosto 2019, n. 77**, "Decreto sicurezza *bis*"; **legge 19 luglio 2019, n. 69**, "codice Rosso", contenente modifiche ed integrazioni al codice penale e al codice di procedura penale a maggiore tutela contro le violenze domestiche e di genere; **legge 4 ottobre 2019, n. 117**, di riforma di alcune disposizioni in materia di mandato di arresto europeo; **D.L. 14 giugno 2019, n. 53** e **D.L. 30 dicembre 2019, n. 161**, che hanno apportato modifiche al codice di rito e, in particolare, alla disciplina delle intercettazioni;

- **D.L. 17 marzo 2018, n. 18; D.L. 30 aprile 2020, n. 28; D.L. 10 maggio 2020, n. 29; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137**, normativa nel periodo di emergenza per la pandemia del Covid-19;
- **D.M. 13 gennaio 2021** inerente i depositi di atti, istanze e documenti nel periodo emergenziale; **D.M. 23 luglio 2021** sull'aumento del limite reddituale per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- **L. 27 settembre 2021 n. 134 (Riforma Cartabia) (e D.Lgs. 150/2022 di attuazione della L. 134/2021)**, con cui è stato approvato il disegno di legge governativo di riforma del processo penale. All'art. 1 contiene le deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione, del codice penale e della legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario relativamente a progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, alla revisione del regime sanzionatorio, per l'introduzione della disciplina della giustizia riparativa e per la disciplina dell'ufficio del processo. All'art. 2, invece, vi sono norme di immediata attuazione relative alla prescrizione, alla durata dei giudizi di impugnazione e alle garanzie difensive e di tutela delle vittime di reato;
- **D.Lgs. n. 188/2021**, attraverso cui l'Italia ha recepito parzialmente la Direttiva UE 2016/343 su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di presenziare al processo penale. In tal senso, è stato introdotto l'art. 115-*bis* c.p.p. sulla presunzione di innocenza; è stato modificato l'art. 314 c.p.p. sulla riparazione per ingiusta detenzione; altra modifica ha riguardato la desecretazione degli atti *ex art. 329, c. 2, c.p.p.*, e il maggiore rispetto della persona umana *ex art. 474 c.p.p.*

### III. I principi del procedimento penale

#### 1 Principi generali del procedimento penale


Con l'espressione "**procedimento penale**", come precedentemente detto, si intende il complesso degli atti e delle attività volte ad accertare l'eventuale commissione di un reato, a identificarne il responsabile e applicare a quest'ultimo la sanzione prevista dalla legge.

I **principi** che informano il vigente sistema processuale penale trovano la loro **fonte**:


- sia nel **diritto interno**,
- sia in **quello internazionale**.

#### 1.1. Diritto interno

In particolare, avuto riguardo al primo, detti principi fondamentali si ritrovano nella Costituzione e nel codice di rito.

**ART. 2, COST.:** *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”.* 

- La **Costituzione italiana**, emanata nel 1948, che vede protagonisti il cittadino e i suoi diritti di libertà, ai sensi del suddetto **art. 2**, sancisce i seguenti **principi inviolabili**:
  - **libertà personale** (art. 13 Cost.),


**ART. 13, COST.:** *“La libertà personale è inviolabile”.* 

La restrizione alla libertà personale è ammessa solamente mediante un atto motivato dell'autorità giudiziaria, vige la riserva assoluta di legge per i casi di restrizione e sono previsti termini massimi di custodia cautelare. Sono eccezionali i casi in cui i provvedimenti restrittivi possono essere adottati dall'autorità di polizia;


- **libertà di domicilio** (art. 14 Cost.),

**ART. 14, COST.:** *“Il domicilio è inviolabile”;* 

- **libertà di corrispondenza** (art. 15 Cost.),

**ART. 15, COST.:** *“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”;* 

- **libertà di circolazione** (art. 16 Cost.),

**ART. 16, COST.:** *“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere”* 

determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.

Anche la restrizione alla libertà di circolazione è ammessa solamente mediante un atto motivato dell'autorità giudiziaria, con il rispetto delle garanzie previste dalla legge.

- Principio fondamentale dell'ordinamento italiano, consacrato all'art. 3 Cost., è poi il **principio di eguaglianza**.



**ART. 3, COMMA 1, COST.:** “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

→ La norma richiamata sancisce il principio di uguaglianza e al **comma 2** prevede quale **compito dello Stato** quello di **rimuovere gli ostacoli che creino disuguaglianze ingiustificate**.

→ Dal disposto degli artt. 2 e 3 Cost. sopra richiamati discende che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (**art. 24, commi 1 e 3, Cost.**). Ciò in quanto “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (**art. 24, comma 2, Cost.**).

- L'art. 24 Cost., al **comma 1** sancisce quindi il **diritto alla tutela giurisdizionale** e al **comma 2** il **diritto di difesa**.

La norma garantisce la **tutela anche alle persone offese meno abbienti**, che diversamente potrebbero avere difficoltà ad instaurare un procedimento penale per far valere i propri diritti.

Allo stesso modo, il comma 3 dell'art. 24 Cost. ed il riferimento ivi contenuto all'istituto del patrocinio a spese dello Stato **garantisce la difesa tecnica** in giudizio.

Deve peraltro essere ricordato che l'iniziativa dell'azione penale spetta alla pubblica accusa, non anche al giudice, il quale non può avviare indagini d'ufficio.



**ART. 112, COST.:** “Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”.

- Altro principio fondamentale relativo all'imputato è dato dall'**art. 27, comma 2, Cost.**, in forza del quale deve riconoscersi la **presunzione d'innocenza**, fino a quando non venga emessa una sentenza di condanna definitiva.




**ART. 27, COMMA 2, COST.:** “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.


- Avuto riguardo invece ai principi inerenti l'organo giudicante, l'**art. 25, comma 1, Cost.** dispone che “Nessuno può essere distolto dal giudice

*naturale precostituito per legge*", intendendosi con ciò il **divieto di istituire l'organo giudicante ex post e ad personam**, mediante criteri non determinati in astratto dalla legge.

- A rinforzare il suddetto principio, l'**art. 102, comma 1 e 2, Cost.** prevede il **divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali**:

**ART. 102, COMMA 1 e 2, COST.:** *"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali"*. 


- Ancora, altri **principi riguardanti la magistratura** si ritrovano nelle seguenti norme costituzionali:

**ART. 101, COMMA 2, COST.:** *"I giudici sono soggetti soltanto alla legge"*. 

- ART. 104, COST.: *"La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere"*.
- ART. 105, COST.: *"Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati"*.
- ART. 107, COST.: *"I magistrati sono inamovibili"*.

Le citate disposizioni statuiscono:

- la soggezione dei giudici esclusivamente alla legge, a garanzia dell'**indipendenza della funzione giudiziaria**;
- la **magistratura come ordine autonomo ed indipendente** e, a garantire detta autonomia, la previsione del Consiglio Superiore della Magistratura e sue prerogative;
- l'**inamovibilità dei magistrati**, a garanzia della permanenza nella sede e nella funzione (art. 107 Cost.).

Come già accennato, il previgente codice di procedura penale, di impostazione inquisitoria, era stato approvato con **R. D. n. 1399 del 1930**,  dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione. Con l'emanazione della Carta Costituzionale, in adesione ai principi ivi consacrati, era sorta l'esigenza di adeguare il modello processuale penale al sistema prevalentemente accusatorio, per le sue caratteristiche, ritenuto più idoneo a garantire i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e a evitare le influenze del potere politico.

Per l'effetto, con la **legge-delega n. 81 del 1987**, il Parlamento italiano ha affidato al Governo il compito di elaborare il **nuovo codice di procedura penale**, di impostazione prevalentemente accusatoria e non più inquisitoria, il quale è stato poi approvato con il **D.P.R. n. 447 del 1988**.

- L'attuale codice di rito si fonda sulla **separazione delle funzioni processuali**:

- spetta al **pubblico ministero** acquisire il materiale probatorio per sostenere l'accusa in giudizio, dunque la direzione delle indagini, così come grava sullo stesso l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale laddove nella fase delle indagini preliminari emergano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
- il **giudice**, invece, non ha potere investigativo e di iniziativa di incriminazione, dovendo egli solo dirigere l'assunzione delle prove, oltre che svolgere la funzione giudicante e fermo l'obbligo di motivazione.



Tale distinzione non è tuttavia assoluta. Ad esempio, in relazione all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione. Con riferimento alla ricerca della prova, invece, se il giudice non concorda sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, indica a quest'ultimo le ulteriori indagini da svolgere, ritenute necessarie (art. 409, comma 4, c.p.p.).

- Altro principio che informa il vigente procedimento penale è quello della **separazione delle fasi del procedimento** che (nel procedimento ordinario) si individuano:
  - nelle indagini preliminari,
  - nell'udienza preliminare,
  - nel dibattimento.



Nel nuovo codice di rito, i termini "**procedimento**" e "**processo**" hanno diverso significato concettuale che discende dalla seguente differenza funzionale tra fasi:

→ **fase delle indagini preliminari, non giurisdizionale:**

in questa fase, volta all'accertamento della notizia di reato e eventuale esercizio dell'azione penale, le attività d'indagine sono svolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su sua delega;

→ **fase del processo, giurisdizionale:**

detta fase, volta alla decisione di merito sull'imputazione, si svolge davanti al giudice nel contraddittorio tra le parti (accusa e difesa).

Il **procedimento** è la fase che va dall'acquisizione della notizia di reato e fino all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione. La fase del **processo** segue all'esercizio dell'azione penale e si svolge davanti al giudice.



Con l'esercizio dell'azione penale, dunque, si passa dalla fase del **procedimento** a quella del **processo** ed il soggetto, che nella fase delle


**indagini è qualificato “indagato”, una volta formulata l’imputazione (art. 60 c.p.p.), nella successiva fase processuale diventa “imputato”.**

Sinteticamente:

- **Procedimento:** è l’insieme di atti e attività cronologicamente ordinati alla pronuncia della decisione ed è ripartito nelle tre fasi delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare e del giudizio;
- **Processo:** nell’ottica di cui sopra, è la parte del procedimento composta dalle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio e, essendo compreso nel procedimento, costituisce una fase solo eventuale. Non si giungerà a detta fase processuale, ad esempio, nel caso di archiviazione.

Prima di esaminare le suddette singole fasi del procedimento penale, occorre inoltre ricordare i concetti di “**stato**” e “**grado**”:

- **stato:** si riferisce alla **dimensione dinamica** del procedimento, dunque al momento in cui questo è giunto;
- **grado:** è termine invece riferito all’eventuale **sviluppo verticale** del procedimento, dunque al primo grado di giudizio, al successivo giudizio di appello e al ricorso per cassazione.

Nell’espressione “*in ogni stato e grado del procedimento*” il riferimento è sia alle indagini preliminari sia al processo, mentre resta esclusa la fase delle indagini nella dicitura “*in ogni stato e grado del processo*”. Il concetto di “*stato*”, inoltre, assume pregnante rilevanza in materia di preclusioni processuali. 

**ESEMPIO:**

*Ad esempio, la richiesta di riti alternativi non può essere formulata oltre l’udienza preliminare o, in caso di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.), dopo l’apertura del dibattimento.*

Ritornando alla **ripartizione del procedimento in fasi**,

**I.** la prima fase del procedimento penale è quella delle **indagini preliminari**:

- **tale fase inizia con la notizia di reato e prosegue con la ricerca e l’acquisizione delle fonti di prova da parte del pubblico ministero (P.M.) e della polizia giudiziaria (P.G.), nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dialogando in senso procedurale con il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.).**

All’esito delle indagini possono aprirsi due possibili scenari:

- a)** se all’esito delle indagini il P.M. ritiene di NON aver acquisito elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, propone l’archiviazione della notizia di reato al G.I.P. il quale, se accoglie la richiesta,

emette decreto di archiviazione, con conseguente restituzione del fascicolo alla Procura per la conservazione;

- b)** viceversa, se il pubblico ministero ritiene gli **elementi acquisiti** nelle indagini preliminari **idonei a sostenere l'accusa in giudizio**, è tenuto ad esercitare l'**azione penale** (art. 112 Cost.), chiedendo al giudice di decidere sull'imputazione, ovvero sul fatto di reato contestato al soggetto indagato. Il P.M. formula dunque l'**imputazione** ed esercita l'azione penale nei confronti dell'indagato che assume così la qualità di imputato, dando inizio al processo: in caso di giudizio ordinario, il P.M. formula al giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) richiesta di rinvio a giudizio davanti al giudice del dibattimento (in composizione monocratica o collegiale). A questo punto, compete al G.U.P. la decisione e questi può emettere il decreto che dispone il giudizio, portando il processo alla fase del dibattimento per la celebrazione del giudizio di primo grado o, in alternativa, emettere sentenza di non luogo a procedere.

In alternativa al rito ordinario, nei casi previsti dalla legge, su iniziativa delle parti (del pubblico ministero, dell'indagato o dell'imputato), possono essere instaurati i **riti speciali** (abbreviato, patteggiamento, direttissima, immediato, per decreto e messa alla prova), fatto salvo il caso in cui il P.M., sussistendone i presupposti, emetta decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica.



Nella fase in esame si concentrano le attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, ma anche la difesa ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a discarico (art. 327-*bis* c.p.p.).



La disciplina che prevede e rinforza i poteri di ricerca della prova attribuiti alla difesa è stata introdotta con la legge del 7 dicembre 2000, n. 397.

**II.** La seconda fase del procedimento penale è quella dell'**udienza preliminare**:

- **si svolge davanti al giudice dell'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio effettuata dal pubblico ministero (art. 416 e ss. c.p.p.).**




L'**udienza preliminare NON ha luogo in caso di reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.).**

L'udienza preliminare rappresenta, dunque, la **fase di passaggio dal procedimento al processo**, quale "**filtro**" delle **imputazioni a garanzia dell'imputato**. In questa fase, infatti, il giudice è chiamato ad operare una



verifica di legittimità e di merito sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero.

L'udienza preliminare è stata introdotta dal codice Rocco, mutando fisio-  
nomia nel tempo, prima, con la legge n. 105 del 1993, che ha eliminato il  requisito dell'innocenza evidente cui era subordinata l'emissione della sentenza di non luogo a procedere, poi, con la c.d. legge "Carotti", n. 479 del 1999, che ha dato al giudice la possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere anche nell'ipotesi di incertezza o contraddittorietà degli elementi raccolti. Sulla scorta di tale mutamento, in conformità alla prevalente giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale (sent. n. 242, del 24 luglio 2009), la decisione del giudice dell'udienza preliminare si attesta fundamentalmente sulla prognosi di sostenibilità dell'accusa in giudizio.

III. Ultima fase del procedimento penale è quella del **dibattimento**, da ritenersi punto centrale del giudizio, dove vengono assunti i mezzi di prova nel contraddittorio tra le parti.

→ Questa è **preceduta dagli atti preliminari al dibattimento, momento in cui le parti presentano i soggetti che intendono esaminare nel corso del giudizio, e si conclude con una pronuncia di proscioglimento o di condanna.**

- Altro principio che assume rilievo centrale è quello della **semplificazione del procedimento penale**.

In tale ottica, l'attuale codice ha introdotto **diversi riti speciali**:

- 1) **Giudizio abbreviato**: può essere chiesto dall'imputato all'udienza preliminare e comporta la definizione del giudizio di primo grado in detta sede con una sentenza di proscioglimento o di condanna.
- 2) **Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**: consiste nell'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrogare e definisce il primo grado del giudizio con sentenza di condanna a pena c.d. "patteggiata".
- 3) **Giudizio direttissimo**: è richiesto al giudice dal pubblico ministero e porta ad anticipare il processo senza finalità premiali per l'imputato.
- 4) **Giudizio immediato**: generalmente è richiesto dal pubblico ministero, ma può essere chiesto anche dall'imputato in ipotesi previste per legge e prevede la celebrazione del giudizio di primo grado a dibattimento, saltando la fase ordinaria dell'udienza preliminare.
- 5) **Procedimento per decreto**: è chiesto dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e si definisce in primo grado con l'emissione del decreto penale di condanna laddove non opposto. Il

diritto di difesa dell'imputato, inizialmente sacrificato, viene recuperato successivamente, mediante l'opposizione. Con l'opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato può richiedere il giudizio immediato, il rito abbreviato, il patteggiamento, ovvero l'oblazione o la messa alla prova.

- 6) **Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato:** la decorrenza con esito positivo del periodo di sospensione e messa alla prova determina la definizione del giudizio di primo grado con una pronuncia di non doversi procedere o di non luogo a procedere per estinzione del reato, a seconda della sede di trattazione (udienza preliminare o dibattimento).

I suddetti riti speciali, definiti anche "alternativi", verranno di seguito più approfonditamente esaminati.

## 1.2. Diritto internazionale

Quanto all'influenza dei principi internazionali, la norma che li introduce nel nostro ordinamento è l'**art. 10 Cost.**



**Detti principi prevalgono sulle disposizioni codicistiche con essi in contrasto.**



**ART. 10, COMMA 1 e 2, COST.:** *"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali"*.

Al riguardo, deve richiamarsi l'**art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU)** che, in virtù dell'**art. 117, comma 1, Cost.** (*"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*), attribuisce rilievo preminente al **diritto dell'imputato a un processo pubblico**, dove la causa deve essere esaminata in maniera imparziale ed in un tempo ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale. L'imputato, presunto innocente, deve altresì essere **informato in una lingua a lui nota delle accuse a lui mosse**, affinché sia posto nella condizione di potersi difendere.

I **principi internazionali** che influenzano il sistema processuale italiano sono:

- Processo pubblico, in tempi ragionevoli, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale;
- Presunzione di non colpevolezza;
- Conoscenza piena dell'imputazione;

- Utilizzo di una lingua nota all'imputato;
- Giusto processo.

L'art. 6 CEDU, rubricato "Diritto ad un processo equo", ha inoltre ispirato le modifiche all'**art. 111 Cost.**, ove vengono disciplinati i cardini del nostro diritto processuale penale, ovvero i **principi fondamentali del giusto processo**.

## 2 Il giusto processo

La **legge cost. 23 novembre 1999, n. 2** ha introdotto nell'ordinamento il principio di matrice comunitaria del **giusto processo**, con la previsione di cinque nuovi commi all'interno dell'art. 111 Cost. secondo cui (commi 1 e 2), si ricorda, *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*.

- In tema di "giusto processo", tra i principi consacrati a livello costituzionale dalla norma così modificata, spicca quello di **riserva di legge**, ai sensi del quale lo svolgimento dello stesso può essere regolamentato soltanto dalla legge, e non da fonti sub-legislative.
- **Principio di oralità**: tale principio implica che la prova sia formata oralmente, in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti, di talché che colui che ascolta possa prendere parte al dialogo realizzando l'esame incrociato. Si ha oralità in senso stretto, dunque, soltanto quando colui che ascolta possa porre domande ed ottenere risposte "a viva voce" dal dichiarante. L'oralità è la regola che il codice di procedura penale accoglie per le dichiarazioni; occorre tenere presente, però, che il principio di oralità è tendenziale, nel senso che va temperato con le esigenze del processo, in quanto la legge riconosce l'eventualità di una anticipata acquisizione probatoria.
- **Principio di immediatezza**: è attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione finale sull'imputazione; richiede che il giudice prenda diretto contatto con la fonte di prova e garantisce che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all'assunzione della prova e colui che prende la decisione finale.

Il principio del contraddittorio, come si vedrà, esige la partecipazione delle parti alla formazione della prova, così che il giudice sia in grado di valutare la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del suo racconto. **L'oralità è funzionale al contraddittorio** in quanto permette il massimo della dialettica processuale. I principi di oralità, immediatezza e contraddittorio



dittorio servono ad accertare la verità nel modo migliore, quindi hanno un valore strumentale in quanto assicurano la correttezza del risultato: che l'accertamento avvenga in base a prove e nel rispetto delle garanzie fondamentali.

- **Principio del contraddittorio:** deve essere garantito durante lo svolgimento di tutte le fasi processuali; in base a questo principio, **nessun soggetto può subire una pronuncia del giudice se non è stato regolarmente citato in giudizio o non abbia avuto la possibilità di partecipare al processo, confrontandosi con l'altra parte, per far valere le proprie ragioni.**



Scopo fondamentale è quello di garantire la parità tra tutte le parti, mediante la garanzia del confronto dialettico durante il giudizio. A detto principio il dettato costituzionale affianca quello dell'imparzialità e della terzietà del giudice.

In virtù della sua fondamentale rilevanza, il principio del contraddittorio informa di sé tutti i tipi di processo, ma è nel processo penale che assume maggiore rilevanza, essendone prevista ulteriore garanzia all'art. 111, comma 4, Cost., secondo cui *“il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”*.

→ Ciò vuol dire che la garanzia del contraddittorio deve essere attuata sia nella fase delle indagini preliminari, attraverso l'informazione dell'indagato, **che deve essere tempestivamente informato in via riservata circa la natura ed i motivi dell'accusa**, sia nella fase dibattimentale, con il diritto alla parità di posizioni.

- **Principio della contestazione:** nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto nella condizione di difendersi. Il **diritto dell'imputato a confutare la tesi dell'accusa** si esplica con la possibilità di interrogare o di far interrogare le persone che lo accusano, con la garanzia che ciò avvenga davanti al giudice; si aggiunga il diritto dell'accusato di convocare e interrogare persone a sua difesa nelle medesime condizioni dell'accusa, nonché di acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore. Di regola, quindi, in ragione di quanto sopra esposto, **la prova deve essere formata davanti al giudice, nel contraddittorio tra le parti**, ad eccezione dei casi in cui vi sia il consenso dell'imputato o per impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.



Una **eccezione** al contraddittorio si ha nei casi in cui è possibile utilizzare in dibattimento le dichiarazioni raccolte durante le fasi precedenti.

**ESEMPIO:**

*L'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini preliminari è consentita quando il soggetto che le ha rese sia deceduto al momento del dibattimento.*

- **Parità processuale tra le parti:** la norma costituzionale (art. 111 Cost.) collega espressamente il principio di parità delle parti a quello del contraddittorio. Quest'ultimo, invero, presuppone che gli antagonisti siano in posizione di uguaglianza. Peraltro, nel processo penale, avuto riguardo alle posizioni e funzioni dell'accusa e della difesa – perseguendo la prima un interesse pubblico, la seconda invece l'interesse privato dell'imputato – è fisiologica una certa disparità tra le parti. Ciò, specialmente nella fase delle indagini preliminari, dove è il pubblico ministero ad avere un ruolo determinante. A mitigare la sproporzione tra i poteri di cui dispone la pubblica accusa e quelli di cui dispone la privata difesa, la previsione della equa distribuzione dei poteri tra le parti interviene a garantire il rispetto del principio in esame. Nella fase del dibattimento, tale parità dialettica si esprime in maniera completa, avuto riguardo alla pari soggezione al potere decisionale del giudice, alla preminenza delle prove formate in contraddittorio e alla parità nella deduzione delle prove.  
Rappresentativi di detta parità sono, ad esempio, i riti speciali che si fondano sull'accordo tra pubblico ministero e imputato (si pensi al patteggiamento).
- Non va dimenticato il **diritto dell'accusato ad essere assistito da un interprete**, laddove non comprenda la lingua italiana, ovvero la comprenda ma non sia in grado di parlarla.
- Ancora, il **principio di lealtà processuale**, inteso come dovere di collaborare all'attuazione della volontà della legge, affinché l'interesse individuale ad una decisione favorevole rimanga subordinato all'interesse generale dell'emanazione di una sentenza giusta.
- **Principio del libero convincimento del giudice**, secondo cui questi valuta la prova dando atto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, cui segue il **principio della motivazione**, per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- **Ragionevole durata del processo.** Il principio di matrice comunitaria (art. 6 CEDU) origina dall'esigenza di una pronuncia del giudice in tempi ragionevoli, avuto riguardo alle implicazioni, sia economiche, sia psicologiche, del procedimento penale. Compito del legislatore è quindi quello di delineare un sistema che sia funzionale alla giustizia effettiva, eliminando istituti superflui, ma senza che ciò possa legitti-

mare il sacrificio dei diritti e delle garanzie delle parti processuali e, in particolare, dell'imputato.



La legge 24 marzo 2001, n. 89, ha dato concreta attuazione al suddetto principio, con la previsione del diritto ad ottenere **un'equa riparazione** per i danni subiti in caso di violazione del principio della ragionevole durata del processo. Nell'accertamento della violazione, il giudice deve valutare la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta. Da tali elementi va infatti desunta la ragionevole durata del processo, non dovendosi considerare, ad esempio, il tempo trascorso per le iniziative assunte dalle parti e dovendosi altresì dimostrare il collegamento tra il cattivo funzionamento del processo e gli effetti sulla sua durata. Il danno andrà quantificato avuto riferimento al solo periodo di tempo eccedente quello della ragionevole durata del processo.

### 3 Le norme processuali penali nel tempo

Occorre da ultimo accennare brevemente ai **limiti di efficacia della norma processuale penale** e al fenomeno della **successione delle norme processuali penali nel tempo**.

- I **limiti** che incontra la norma processuale penale sono relativi a:
  - **soggetti**: non si applica a determinati soggetti in virtù della loro posizione (pontefice, capi di Stati esteri, capi di governo, ministri e altri rappresentanti di Stati esteri, agenti diplomatici esteri);
  - **spazio**: si applica solamente nel territorio dello Stato, dunque ai processi penali che si svolgono sul territorio nazionale e a questi, di contro, non può applicarsi una legge straniera;
  - **tempo**: entra in vigore a seguito di sua promulgazione nel termine fissato dalla legge e resta in vigore fino alla sua eventuale abrogazione, dichiarazione di incostituzionalità o finché non abbia esaurito la sua efficacia. La norma processuale penale non è retroattiva, nemmeno se favorevole all'imputato.

La successione di leggi penali nel tempo costituisce un fenomeno particolarmente ricorrente e, in generale, si verifica quando una legge viene abrogata o modificata da una legge successiva.



**ART. 11, COMMA 1, DISP. PREL. C.C.** stabilisce che *“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”* e trova applicazione nel caso in cui, in pendenza di un procedimento penale, entri in vigore una nuova norma processuale.

Tale disposizione sancisce il **principio di irretroattività della legge** che, alla luce del suo carattere generale, trova applicazione in tutto l'ordinamento e assume nel sistema penale rango costituzionale (art. 25 Cost.). Il principio suddetto viene individuato nel brocardo *tempus regit actum*, in forza del quale l'efficacia della legge è circoscritta al tempo in cui è in vigore, dunque, trova applicazione la norma vigente nel momento in cui l'atto processuale viene posto in essere.

## METTITI ALLA PROVA

● ○ ○ ○ ○ DIFFICOLTÀ BASSA

### 1) Qual è la funzione del diritto processuale penale?

Il diritto processuale penale è il complesso di norme che disciplina l'attività statale di accertamento della violazione di norme penali, dunque dell'esistenza di un fatto di reato, nonché del relativo responsabile, con la conseguente irrogazione della pena prevista dal legislatore e l'adozione dei provvedimenti che si rendano necessari. Tutto ciò deve avvenire con atti e attività, realizzati nelle forme e nei modi indicati dalla legge, all'interno di un procedimento penale.

Oggetto del diritto processuale penale sono dunque le modalità di svolgimento del processo, al fine dell'attuazione del diritto penale nel caso concreto e dell'applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza.



- Modalità di svolgimento del processo;
- Attuazione legge penale;
- Strumentalità del diritto processuale penale rispetto al diritto penale sostanziale.

● ● ● ○ ○ DIFFICOLTÀ MEDIA

### 2) Quali sono i principi del giusto processo?

I principi del giusto processo sono principi fondamentali posti a garanzia del corretto svolgimento del giudizio penale. Tra questi, si trovano il principio di riserva di legge, secondo cui il processo può essere regolamentato soltanto dalla legge; il principio della ragionevole durata del processo e della imparzialità e terzietà del giudice; ancora il principio di parità processuale delle parti ed il principio della contestazione. Discendono il diritto di difesa alle stesse condizioni dell'accusa, il diritto dell'indagato ad una informazione riservata della natura e dei motivi dell'accusa, nel più breve tempo possibile. Il diritto dell'accusato a confutare la tesi dell'accusa, con facoltà di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, nonché di acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore. Il principio del contraddittorio, secondo cui



la prova deve essere formata davanti al giudice, nella contrapposizione dialettica tra le parti, salvo i casi in cui vi sia il consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva, nonché per effetto di una comprovata condotta illecita. Infine, il diritto all'assistenza di un interprete, nel caso in cui l'accusato non comprenda la lingua italiana, oppure non sia in grado di parlarla.

- Sistema penale di stampo prevalentemente accusatorio;
- Art. 111 Cost.;
- Art. 6 CEDU.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA


### 3) Cosa implica il principio di separazione delle funzioni processuali?

In virtù di tale principio, compete solo al pubblico ministero il compito di acquisire il materiale probatorio per sostenere l'accusa in giudizio, egli dunque dirige le indagini preliminari e ha l'obbligo di esercitare l'azione penale laddove all'esito delle stesse emergano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Al giudice, invece, oltre alla funzione giudicante, spetta dirigere l'assunzione delle prove, nel contraddittorio tra le parti, e vigilare sul corretto svolgimento del processo. Se nella fase pre-processuale delle indagini è la figura del pubblico ministero quella predominante, nel compimento degli atti che incidono sull'individuo e in generale nella successiva fase processuale, il giudice interviene a eliminare detta prevalenza.

- Organo giudicante;
- Organo requirente;
- Art. 112 Cost.




## SCHEMA DI SINTESI



*segue* →

← segue

\* \* \* \* \*



segue →

← segue

• Art. 111 Cost.: le modifiche ispirate dall'Art. 6 CEDU hanno introdotto nel nostro ordinamento i principi fondamentali del "giusto processo":

- principio di riserva di legge;
- garanzia di contraddittorio e parità processuale tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale;
- ragionevole durata del processo;
- diritto di informazione all'indagato in via riservata della natura e dei motivi dell'accusa, nel più breve tempo possibile;
- diritto dell'accusato di confutare la tesi dell'accusa davanti al giudice;
- diritto dell'accusato di convocare e interrogare persone a sua difesa → la prova, di regola, si forma davanti al giudice, nel contraddittorio tra le parti;
- diritto dell'accusato ad essere assistito da un interprete, laddove non comprenda la lingua italiana, ovvero la comprenda, ma non sia in grado di parlarla.

\* \* \* \* \*

A tali principi si aggiunge:

• Art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.: principio generale di irretroattività della legge, riassumibile nel brocardo latino "tempus regit actum".